



Leonardo Latini  
*Sindaco*

**Alla Prefettura di Terni  
Viale della Stazione TERNI**

**Alla Questura  
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri  
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza  
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Comando Provinciale del Corpo Forestale  
dello Stato di Terni  
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale  
della Provincia di Terni  
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2  
Via Bramante TERNI**

**All' A.S.M. Terni S.p.A.  
Via Bruno Capponi TERNI**

**Alla Confcommercio  
Largo Volfango Frankl, 10 TERNI**

**Alla Confesercenti  
Via Carrara n. 15 TERNI**

**Alla CNA – Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa  
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Alla Confartigianato di Terni  
Via L. Casale n.9 TERNI**

**Alla Confindustria di Terni  
Via A. Garofoli, 13 TERNI**

**Alla Confapi  
Via Manara, 6 TERNI**

**Alla Coldiretti  
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale - Mobilità  
SEDE**

**Alla Direzione Servizi Turistici  
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici  
SEDE**

**Alla Direzione Attività Economiche - Innovazione  
SEDE**

**OGGETTO: Divieto di asporto bevande in vetro** nell'area circostante lo stadio "L.

Liberati" in occasione del derby Ternana-Perugia del 30 aprile 2022, al fine di evitare turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica – dalle ore 10:00 alle ore 18:00 del 30/04/2022.

## **IL SINDACO**

### **premessato che:**

- Alle ore 14:00 del 30 aprile 2022 è previsto lo svolgimento dell'incontro calcistico, valido per il campionato di serie B, Ternana - Perugia presso lo stadio comunale L. Liberati;
- Al riguardo la Questura di Terni ha fatto pervenire la nota 24976 del 20/4/22 assunta al protocollo generale al n. 0063322 del 21/04/2022, con la quale viene richiesto "...anche al fine di evitare qualsiasi turbativa all'ordine ed alla sicurezza pubblica nella giornata interessata dall'evento in argomento ... si prega di voler valutare la possibilità di emettere specifica ordinanza di divieto della somministrazione ed asporto di bevande in contenitori di vetro in tutta l'area circostante lo Stadio "L. Liberati"..."
- in occasione di tale evento è previsto un considerevole afflusso di pubblico quantificabile in migliaia di spettatori, così come si è rilevato costantemente in passato per detto incontro calcistico;
- l'imponenza dell'afflusso previsto unitamente alla circostanza che, in passato, in occasione dello svolgimento dell'incontro calcistico in questione, notoriamente caratterizzato da una accesa rivalità tra le tifoserie, si sono registrati episodi di violenza, comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti ed in particolare quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica;

- la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati e dei contenitori metallici, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando situazioni di allarme sociale;
- si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono compromettere il pacifico svolgimento dell'incontro calcistico in questione;
- visti al riguardo:
  - l'art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
  - il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;

**per quanto premesso, in adesione della proposta della Questura di Terni meglio illustrata in premessa**

### **ORDINA**

**dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno sabato 30 aprile 2022**, in tutta l'area circostante lo Stadio Comunale "L. Liberati" e segnatamente nell'area ricompresa tra i seguenti toponimi, inclusi nel divieto: via Borsi – via Oberdan – piazza Dalmazia – via Botticelli - viale G. Carducci - viale Giovanni Prati sino all'intersezione con viale dello Stadio e viale dello Stadio comprese le vie limitrofe ricadenti tra detto viale ed il fiume Nera (Strada di S. Martino – Foro Boario), precisata nella planimetria allegata,

**è vietata:**

- a) la **detenzione di contenitori di vetro**, ai fini dell'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;
- b) la **vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro**. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;
- c) la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro** da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

**I divieti di cui alle lettere b) e c)** si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.

Nelle precitate aree la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita** unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

- tramite servizio assistito al tavolo all'esterno dei locali di esercizio o all'interno, qualora consentito;
- sulle rispettive aree e spazi pertinenti regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di

bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale, per le violazioni di cui alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
lettera <b>a)</b>	da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
lettere <b>b)</b> e <b>c)</b>	da € 100.00 a € 500.00	€ 166,66

Nel caso di cui alla lettera **a)** i contenitori di vetro dovranno essere consegnati agli agenti operanti che provvederanno al corretto e sicuro conferimento.

In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo di cui al punto alle lettere **b)** e **c)** si determina la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di giorni 10 (dieci) disposta da parte dell'Autorità competente.

- d.** Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale **è vietata altresì** la cessione di bevande alcoliche per interposta persona a minore degli anni 18.

Per la violazione di cui alla lettera **d)** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs.267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 2	da € 80.00 a € 480.00	€ 160.00

#### AVVERTE CHE

La presente ordinanza è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Locale del Comune di Terni ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

**IL SINDACO**

Leonardo Latini  
Firmato digitalmente